

Sentenza n. 1035/2014 pubbl. il 10/07/2014

RG n. 5411/2013

Repert. n. 2766/2014 del 11/07/2014

**N. R.G. 5411/2013**



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **5411/2013**

tra

**COMUNE DI** [REDACTED]

ATTORE/I

e

**F** [REDACTED] [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **10 luglio 2014** ad ore **13.20** innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi:

Per **COMUNE DI** [REDACTED] **A** l'avv. [REDACTED] **A**, oggi sostituito dall'avv. Berenice Stridi; nessuno per [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Stridi precisa le conclusioni come da atto di opposizione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Matteo Marini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 10 luglio 2014 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **5411/2013** promossa da:

**COMUNE DI [REDACTED]** (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

- parte attrice -

contro

**F. [REDACTED] V. [REDACTED]** (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.

**N. [REDACTED]** elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

- parte convenuta -

Oggetto: opposizione a precetto.

**Conclusioni COMUNE DI [REDACTED]** *annullare l'atto di precetto opposto; dichiarare in via di estremo subordine la inesistenza del credito il cui pagamento è stato intimato con l'atto di precetto per la parte di somma eccedente quella di euro 500,00 e ridurre conseguentemente altresì la somma indicata per spese, competenze ed onorari, secondo le contestazioni tutte già svolte; condannare V. [REDACTED] F. [REDACTED] previa ogni e più utile declaratoria, al risarcimento del danno ai sensi ed effetti dell'art. 96 c.p.c. per il triplo della spese di lite ovvero secondo quanto sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa; condannare in ogni caso Varini Francesco al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, compresa la fase cautelare.*

**Conclusioni V. [REDACTED]** *"dichiarare la inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. essendo stato superato il termine perentorio di 20 giorni per la notifica; dichiarare / comunque infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta esulando i motivi addotti completamente estranei alla normativa relativa agli atti di precetto; condannare il Comune di [REDACTED]*



g [redacted] al pagamento della spese legali tutte sia disgiuntamente che in solido con il rappresentante ed il difensore ex art. 94 c.p.c. per violazione dell'art. 88 c.p.c.; condannare il Comune di [redacted], disgiuntamente ed in solido con il rappresentante ed il difensore, al pagamento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del Sig. V [redacted] anche in relazione agli artt. 88 - 94 c.p.c. avendo gli stessi agito con evidente mala fede”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con atto di opposizione notificato, il Comune di [redacted] si duole della notifica, da parte della sig.ra P [redacted] G [redacted] del precetto di € 27.613,94 in virtù di sentenza del Giudice di Pace di [redacted] 4 ottobre 2007 n. 1208 con cui il Comune è stato condannato al pagamento a favore di V [redacted] della somma di € 500,00 omnicomprensiva equitativamente valutata. Parte opponente, rilevato che non potrebbe avere efficacia alcuna l'elezione di domicilio nel precetto del Comune di [redacted], ha dedotto di avere emesso il mandato di pagamento, in conseguenza del quale non fosse possibile l'inizio della procedura esecutiva. Peraltro, il precetto sarebbe stato notificato senza il rispetto del termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, mentre nessuna notificazione della sentenza in copia autentica e con la formula esecutiva sarebbe stata mai effettuata. Inoltre, la sospensione della efficacia esecutiva, già disposta in altri procedimenti, avrebbe privato l'opposto di ogni potere di agire *in executivis* mentre le somme indicate nel precetto non sarebbero affatto dovute in quanto palesemente esorbitanti rispetto al capitale indicato dalla sentenza azionata.

Parte convenuta ha rilevato che “*il Giudice, d'ufficio, accertata la tardività della notifica dell'atto, doveva dichiararne la inammissibilità, essendo il termine perentorio*” dal momento che l'atto di opposizione sarebbe stato notificato oltre il termine dei venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Inoltre, la parte ha testualmente eccepito che “*dice il Comune di [redacted] che non esiste il credito! Semplicemente assurdo*”, dal momento che “*il credito iniziale, poi ceduto, è rappresentato dalla Sentenza del Giudice di Pace di [redacted] mentre “stante la persistente inadempienza del Comune e per sua colpa l'importo è lievitato fino alla somma richiesta dal Signor V [redacted]; lo stesso Comune avrebbe poi “dato mandato per il pagamento della somma di € 500,00 al Signora V [redacted] Affatto vero*”: tuttavia, stante la cessione notificata, il mandato di pagamento avrebbe dovuto essere intestato al Sig. [redacted]. Per quanto attiene alla moltiplicazione dell'importo, “*solo la persistente inadempienza del Comune di [redacted] ha provocato l'ulteriore aumento del credito ... avendo lo stesso sempre e comunque fatta opposizione ai precetti*”.



Infine, secondo il convenuto, la notifica della sentenza in copia fotostatica sarebbe comunque valida (*“il Comune sostiene mancare la notifica del titolo esecutivo e dello stesso titolo, dice che gli è stata notificata sentenza ‘in semplice copia fotostatica’. Allora? Non ha valore come notifica? Certo!”*), mentre non esisterebbe una norma che impone la notifica del titolo anteriormente a quella del precetto (*“e quale norma prevede che il precetto deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo? Non vien indicata. Semplicemente, non esiste!”*). Né avrebbe alcun valore l'apposizione della formula esecutiva: *una Sentenza, a prescindere, ha forma esecutiva. Sia in copia che in originale. Se non appellata diventa definitiva. E mantiene la forma esecutiva. Solo e soltanto quando si procede alla esecuzione, deve essere munita della formula esecutiva*”, senza contare che il termine di 120 giorni sarebbe ampiamente decorso.

2.- Dal momento che il Comune di [REDACTED] ha, tra gli altri profili, anche contestato il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione sulla base del precetto notificato, con specifico riferimento alle somme ivi indicate, è evidente che l'azione debba essere qualificata come opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. che, come dovrebbe essere noto, non soggiace e a nessun termine di presentazione.

In questo contesto, appare evidente (anche alla luce della sentenza 20 marzo 2013 n. 574 assunta da questo giudice nel procedimento 262/2012 con cui si è proceduto all'annullamento di analogo precetto) che non possa consentirsi al creditore di pretendere il pagamento di somme oggettivamente esorbitanti rispetto a quanto legalmente riconosciutogli in sede giurisdizionale: è bene precisare infatti che, a fronte di un credito riconosciuto dal giudice di pace pari a € 500,00, il creditore ha intimato il pagamento della somma di oltre 50 volte superiore, senza nemmeno provare a giustificare tale lievitazione dei costi. Così facendo, il creditore ha finito per porsi al di fuori delle regole dell'ordinamento giuridico giungendo addirittura a “farsi giustizia da sé”, attraverso una autoliquidazione delle proprie spettanze per poi successivamente invocare lo strumento esecutivo per la tutela di ciò che è e rimane il frutto di un mero arbitrio.

Alla luce di ciò, non solo la domanda del Comune opponente deve essere accolta (con conseguente condanna dell'opposto alla rifusione delle spese dal primo sostenute), ma deve essere anche stigmatizzato il comportamento, in questo senso davvero “eversivo”, tenuto dal V [REDACTED] il quale, nonostante una precedente



decisione contraria, ha continuato a perseguire il proprio obiettivo, imponendo all'Ente pubblico prima e all'Autorità Giudiziaria poi di impegnare preziose energie in un giudizio privo di ogni ragionevole giustificazione. Da ciò non può non conseguire la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dovendo qualificarsi l'azione promossa come gravemente violativa dei doveri di correttezza e buona fede e, come tale, fonte di responsabilità processuale aggravata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) accerta che il sig. F. [redacted] non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di [redacted] con riferimento al precetto notificato, che per l'effetto deve essere annullato;

2) Condanna il sig. F. [redacted] a rimborsare al Comune di [redacted] le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre rimbors. Forf. 15% i.v.a., c.p.a. ed in € 315,76 per esborsi;

3) condanna il sig. F. [redacted] V. [redacted] al pagamento a favore del Comune di [redacted] dell'ulteriore somma di € 4.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.

REGGIO EMILIA, 10 luglio 2014

Il Giudice

dott. Matteo Marini

